



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 544 del 2003, proposto da: Cesi-Cooperativa Edil-Strade Imolese S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Angeloni, Giuseppe Giuffrè, Paolo Quadrucchio, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Quadrucchio in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele N.9;

***contro***

Comune di Teramo, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Cosima Cafforio, con domicilio eletto presso Tullio Avv. Buzzelli in L'Aquila, via S. Basilio 3;

***nei confronti di***

Verdebosco S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Scaramazza, Nico Moravia, con domicilio eletto presso Stefano Avv. Recchioni in L'Aquila, via Arco dei Veneziani N. 27;

***per l'annullamento***

del bando di gara pubblicato dal Comune di Teramo il 02.07.2003 e relativo alla "Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del nuovo stadio comunale, del centro commerciale e viabilità di accesso e della gestione dello stadio";

- della lettera di invito alle gare;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Verdebosco S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/02/2008 il dott. Rolando Speca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con ricorso notificato in data 14.10.2003 la epigrafata Società CESI, espone che il Comune, riceveva dalla Società Verdebosco s.r.l., una proposta di projet financing (art. 37 bis della legge 11.02.1994 n. 109) in ordine alla "Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del nuovo Stadio Comunale, del Centro Commerciale e viabilità di accesso e della Gestione dello Stadio".

Il Comune riteneva la proposta meritevole di interesse e, con bando (come in ricorso specificato) indiva una gara per licitazione privata, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore precisando che l'aggiudicazione della concessione sarebbe avvenuta attraverso la procedura negoziato tra il promotore ed i soggetti che avevano presentato le migliori offerte.

L'istante, chiesta di partecipare alla gara, e veniva invitata a presentare l'offerta, in merito alla quale la lex specialis di gara prevedeva che le offerte, da porre in competizione con quelle del promotore, saranno presentate sulla scorta degli elementi di valutazione, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti, nei sensi come riportati in ricorso.

Secondo la parte ricorrente la predetta procedura di gara presenta gravi vizi, come appresso specificati.

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 37 bis quater della L. 109/94, nonché dell'articolo 21, comma 2, lettera b, L. 109/94, nonché dell'articolo 99 D.P.R. 21.12.1999 n. 554.- Eccesso di potere per illegittimità e contraddittorietà.

La procedura di affidamento prevede tre fasi: una prima fase nella quale la P.A. delibera che la proposta viene ritenuta di pubblico interesse ; una seconda fase nella quale la P.A. prevede in base a gara, all'individuazione di una o più proposte da porre in competizione; una terza fase nella quale viene svolta la procedura negoziale e viene individuato il concessionario.

Il progetto preliminare posto in gara risulta presentato dal promotore Verdebosco s.r.l., con proposta ritenuta meritevole di interesse per il Comune ma che, secondo parte ricorrente non soddisfa i requisiti minimi stabiliti dalla normativa per i promotori.

L'articolo 37 bis della L. 109/94, al comma 2, stabilisce che possono presentare le proposte di project financing "soggetti dotati di idonei requisiti, tecnici, organizzativi finanziari e gestionali specificati dal regolamento".

Prevede infatti il regolamento di attuazione della richiamata legge i requisiti minimi per i promotori (partecipazione negli ultimi tre anni in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta); aggiungendo poi che "possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti dal comma 1".

Il promotore deve dunque dimostrare di aver partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi simili, per natura ed importo, a quelli oggetto di proposta.

Sostiene, però, parte ricorrente che tale requisito, non sussiste affatto in capo alla società promotrice Verdebosco s.r.l. in quanto la stessa è stata costituita solo il 25.06.2002; né, tali requisiti possono ritenersi ottenuti per i tramiti di soci maggioritari in quanto la stessa qualificazione non societaria delle imprese esclude che le stesse possono aver meritato precedenti esperienze in interventi del livello di quelli in argomento (che prevede opere per € 42.494.000.000).

Dunque la procedura di gara è irrimediabilmente viziata posto che la sua indicazione fa seguito alla individuazione, come meritevole di interesse, di una proposta formulata da un soggetto non in possesso dei requisiti minimi.

Inoltre, come si evince dalla “lex specialis” il Comune non ha attribuito (si sostiene da parte ricorrente) alcune rilevanze all’elemento “prezzo”, avendo del tutto omesso la sua indicazione; né sono stati considerati gli effetti sull’offerta della riduzione della durata del diritto di superficie.

Non vi è infatti alcuna considerazione della possibile riduzione della durata del diritto di superficie, malgrado la stessa “lex specialis” avesse espressamente contemplato tale riduzione quale forma di offerta migliorativa.

Si profila quindi lo svolgimento di una gara, nella quale viene omessa la considerazione di un elemento (il prezzo) che, dalla normativa viene posto tra quelli da prendere a base per la valutazione dell’offerta.

Chiede quindi la istante Società l’accoglimento del gravame, con vittoria di spese, competenze e onorari.

Con motivi aggiunti notificati in data 07.11.2007 la ricorrente CESI ha avanzato richiesta risarcimento danni con condanna dell’Amministrazione al pagamento del quantum dovuto per tale titolo (come in atti specificato); con statuizioni conseguenziali in ordine alle spese.

Con successiva memoria , depositata in data 13.12.2007 la menzionata ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria, formulata con motivi aggiunti; con ogni conseguente pronuncia sulle spese di lite.

Il Comune di Teramo, costituitosi con memoria depositata in data 22.11.2003 ha eccepito la inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse sostanziale e processuale, e, nel merito la infondatezza dello stesso chiedendone la reiezione con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con successiva memoria depositata l’8.11.2007 il Comune anzidetto ha rilevato la perenzione del ricorso ed ha ribadito le eccezioni di inammissibilità e tardività dello stesso, nonché di infondatezza nel merito, insistendo per la reiezione .

Con ulteriore memoria depositata in data 13.12.2007 il medesimo Comune ha nuovamente insistito sulla inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e per la reiezione mantenuta alla domanda di risarcimento danni; con statuizioni consequenziali in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 08.02.2008 il Comune di Teramo ha rappresentato, in via conclusiva le ragioni, peraltro già espresse, ostative alla aggiudicazione in favore della istante CESI.

La Società Verdebosco s.r.l., costituitosi in giudizio con atti depositati in data 15.11.2003 12.09.2006, ha, con successiva memoria, depositata in data 07.11.2007, rappresentato profili diversi di inammissibilità e improcedibilità del gravame, nonché la infondatezza dello stesso, chiedendone la reiezione con vittoria di spese, diritti ed onorari. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008 la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

La impugnativa promossa dalla CESI – Cooperativa Edil – Strade Imolese s.r.l. mira all'annullamento del bando di gara pubblicato dal Comune di Teramo il 02.07.2003 e relativo alla “progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del nuovo stadio comunale, del centro commerciale e viabilità di accesso e della gestione dello stadio”, nonché all'annullamento della lettera di invito alla gara stessa.

Il ricorso è inammissibile tenuta presente la rilevanza delle eccezioni che, sotto tale profilo, sono state preliminarmente e specificatamente sollevate sia dal Comune di Teramo che dalla controinteressata Verdebosco s.r.l.

Va in primo luogo rilevato che pur lamentando l'illegittimità del project financing non ha mai provveduto ad impunare la relativa determinazione del comune di teramo,

In particolare non si può non rilevare, poi che, dopo aver presentato domanda di partecipazione ed essere stata ritualmente invitata alla gara, la CESI ha omesso di presentare la propria offerta, in tal modo manifestandoci non aver più un interesse concreto alla aggiudicazione di che trattasi.

nella memoria conclusiva osserva tuttavia che la mancata partecipazione e presentazione di un'offerta non sempre impedisce l'impugnativa del bando di gara ove questo manifesti patenti illegittimità.

Nella specie alcuna censura viene rivolta nei confronti del bando sotto il profilo di richiesta di requisiti che avrebbero danneggiato o imedito la partecipazione della ricorrente che si duole solo della mancata indicazione del prezzo, elemento che, tra l'altro non è mai strettamente necessario nei casi di project financing.

Il difensore del resistente Comune di Teramo, ha rimarcato, poi, che non bisogna dimenticare che in sede di presentazione dell'offerta il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti, cosa che per la ricorrente CESI non è avvenuta, con inevitabile venir meno delle possibilità di aggiudicazione in favore della ridetta.

Da quanto precede consegue la inammissibilità del ricorso che va dunque dichiarata.

Parimenti inammissibile è la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.

Quanto alle spese di lite le stesse sono poste a carico della CESI e sono liquidate in

€ 3.000,00 in favore delle controparti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L'Aquila, dichiara inammissibile l'epigrafato ricorso.

Condanna la ricorrente CESI al pagamento delle spese di giudizio che liquida in solido in complessivi € 3.000,00 in favore delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni, Presidente

Rolando Specca, Consigliere, Estensore

Paolo Passoni, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 22/07/2008**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**IL SEGRETARIO**